

Causa C-172/87

Mita Industrial Co. Ltd contro Consiglio delle Comunità europee

« Dazi antidumping sulle fotocopiatrici a carta comune
originarie del Giappone »

Relazione d'udienza	I - 1302
Conclusioni dell'avvocato generale J. Mischo presentate il 13 dicembre 1990 ...	I - 1317
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) 10 marzo 1992	I - 1326

Massime della sentenza

- 1. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del valore normale — Valore costruito — Scopo della costruzione — Spese di vendita, spese amministrative e altre spese generali da prendere in considerazione [Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 3, lett. b), ii)]*
- 2. Politica commerciale comune — Difesa contro le pratiche di dumping — Margine di dumping — Determinazione del prezzo all'esportazione — Costruzione in base al prezzo pagato dal primo acquirente indipendente — Adeguamenti apportati per tener conto delle spese inerenti all'attività svolta prima dell'esportazione da un'affiliata del produttore esportatore — Legittimità [Regolamento del Consiglio n. 2176/84, art. 2, n. 8, lett. b)]*

1. La costruzione del valore normale mira a determinare il prezzo di vendita di un prodotto quale sarebbe se il prodotto venisse venduto nel suo paese d'origine o di esportazione. Di conseguenza, sono le spese inerenti alle vendite sul mercato in-

terno che devono essere prese in considerazione per stabilire il valore costruito.

È quindi legittimo il rifiuto delle istituzioni comunitarie di servirsi di dati rela-

tivi ad un mercato diverso dal mercato interno del paese d'origine o di esportazione.

2. Qualora, per motivi diversi da quelli contemplati dall'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento di base antidumping n. 1276/84, il prezzo all'esportazione venga costruito in base al prezzo pagato del primo acquirente indipendente, a tale prezzo devono essere apportati adeguamenti in funzione delle spese e dei profitti inerenti all'attività svolta da un'affi-

liata del produttore tramite la quale sono state effettuate le vendite all'esportazione, per quanto riguarda la trattazione degli ordinativi, l'invio delle fatture e la riscossione dei pagamenti. Le spese sostenute dall'affiliata in ragione di tale attività riducono, infatti, effettivamente l'importo percepito dall'esportatore e l'art. 2, n. 8, lett. b), del regolamento non esclude la possibilità di procedere ad adeguamenti per tener conto di queste spese, anche se esse riguardino un'attività svolta prima dell'importazione.

RELAZIONE D'UDIENZA presentata nella causa C-172/87 *

Indice

I — Attività della ricorrente	I-1303
II — Antefatti e procedimento	I-1303
A — Gli antefatti	I-1303
B — La fase scritta del procedimento e le conclusioni delle parti	I-1304
III — Mezzi e argomenti delle parti	I-1304
A — Sulla determinazione del valore normale ai fini del confronto con le vendite all'esportazione della Mita alle OEM	I-1304
B — Sulla determinazione del prezzo all'esportazione per quanto riguarda le vendite all'esportazione della Mita ad importatori indipendenti	I-1307
IV — Risposta del Consiglio ai quesiti formulati dalla Corte	I-1314

* Lingua processuale: l'inglese.